



**REGOLAMENTO
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE SINFONICA ABRUZZESE**

IL PRESIDENTE

Ritenuto

- di doversi procedere alla predisposizione di un atto regolamentare per disciplinare le modalità di elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese;

Visto

- lo Statuto dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese e segnatamente l'Articolo 15;
- il Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 04.04.2024 nel corso della quale è stato approvato lo schema di questo Regolamento;
- il Verbale della seduta dell'Assemblea dei Soci del 11.04.2024 nel corso del quale è stato approvato il presente Regolamento

ADOTTA

il presente Regolamento per l'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese.

Art. 1

Oggetto e denominazioni

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per l'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese che, ai sensi dell'Art. 15 dello Statuto dell'ISA, è composto dal Presidente dell'Istituzione, che lo convoca e lo presiede, e da quattro membri, tutti eletti dall'Assemblea tra i Soci ordinari.

Art. 2

Caratteri generali del sistema elettorale

1. Il voto è personale, eguale, libero e segreto.
2. I componenti eletti esercitano il mandato nell'esclusivo interesse dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese senza vincoli di rappresentanza nei confronti di alcuno.
3. La regolarità della consultazione elettorale è garantita da apposita Commissione disciplinata dal successivo Art. 6.
4. Per l'elezione alla carica di Presidente, il candidato deve:
 - a) presentare istanza esclusivamente attraverso il modulo indicato come Allegato A) che è parte integrante e sostanziale del presente Regolamento;
 - b) allegare, pena l'inammissibilità della candidatura senza necessità di ulteriori atti, un Curriculum Vitae debitamente sottoscritto e reso in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
 - c) allegare un Programma riferito al quinquennio di riferimento.
5. Per l'elezione del Presidente ciascun Socio elettore ha diritto di esprimere una sola preferenza.
6. Viene eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
7. In caso di parità si procede ad una nuova elezione che si svolgerà nel corso di una seconda Assemblea





- dei Soci che si terrà, senza ulteriore convocazione, sette giorni dopo la prima.
8. Per l'elezione alla carica di Consigliere di Amministrazione, il candidato deve:
 - a) presentare istanza esclusivamente attraverso il modulo indicato come Allegato B) che è parte integrante e sostanziale del presente Regolamento;
 9. Per l'elezione dei Consiglieri di Amministrazione ciascun elettore ha diritto di esprimere un numero di preferenze non superiore a 3 (tre).
 10. Sono eletti componenti del Consiglio di Amministrazione i 4 (quattro) Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.
 11. In caso di parità di preferenze è nominato Consigliere il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Istituzione. In caso di ulteriore parità risulterà eletto il Socio con maggiore anzianità anagrafica.
 12. La permanenza nella carica di Consigliere di Amministrazione è condizionata, salvo quanto previsto al comma 1 dell'Art. 16 dello Statuto, al mantenimento dello status di Socio dell'Istituzione. Il mancato riscontro delle condizioni di cui al presente comma determina l'automatica decadenza dall'incarico, senza necessità di ulteriori atti, con contestuale avvio del procedimento di surroga di cui al successivo comma 8.
 13. Ove un Consigliere eletto cessi anticipatamente il mandato per dimissioni, decadenza o qualsiasi altra causa, esso viene tempestivamente sostituito, con provvedimento del Presidente, mediante la nomina del primo dei non eletti che accetti, scorrendo i risultati della consultazione elettorale di riferimento. Rimane fermo che il Consigliere subentrante resta in carica per il periodo residuo del mandato di colui al quale subentra.
 14. Nel caso in cui, relativamente ai precedenti commi 12 e 13, non risulti la graduatoria dei non eletti o la stessa risulti esaurita, si procederà ad un nuovo turno elettorale per la copertura del/i Seggio/i scoperti.

Art. 3

Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, ai sensi dell'Art. 5 comma 1 dello Statuto, i Soci Ordinari dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese così come individuati nell'Art. 6 comma 4 dello Statuto e in regola con il pagamento delle quote associative.
2. Hanno diritto al solo elettorato attivo i Soci di Diritto così come individuati nell'Art. 6 comma 5 dello Statuto.
3. Possono essere eletti alla carica di Presidente tutti i Soci che abbiano maturato almeno 3 (tre) anni di anzianità di iscrizione all'Associazione che decorrono dalla data del versamento della quota sociale.
4. Possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione i Soci che abbiano maturato almeno 1 (uno) anno di anzianità di iscrizione all'Associazione che decorrono dalla data del versamento della prima quota sociale.
5. Sono dichiarati incompatibili o ineleggibili i Soci che abbiano riportato sentenza di condanna o patteggiamento in Italia o all'estero per i delitti richiamati dal D.lgs. 231/2001 o altri sulla moralità professionale o interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi di persone giuridiche o imprese.

Art. 4

Procedimento elettorale

1. L'elezione del Presidente o del Consiglio di Amministrazione è indetta dal Presidente dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese con comunicazione ai Soci, sulla bacheca dell'ISA e a mezzo Posta Elettronica Ordinaria (PEO), almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi prima della data fissata per il suo svolgimento.
2. Contestualmente alla indizione delle elezioni, viene pubblicato e comunicato agli Associati, a mezzo PEO, l'elenco provvisorio dei Soci titolari dell'elettorato attivo e passivo.





3. Entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione possono essere inoltrate, a mezzo PEO indirizzata alla Segreteria generale dell'Istituzione, eventuali contestazioni relative all'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto di cui al comma precedente. Successivamente alla scadenza di tale termine viene pubblicato e comunicato ai Soci tramite PEO, a cura del Segretario Generale, l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto.
4. I Soci interessati alla carica di Consigliere di Amministrazione o di Presidente, possono avanzare la propria candidatura in forma scritta e sottoscritta esclusivamente nelle modalità indicate nell'Allegato A) o nell'allegato B), depositata o inviata per PEO presso la Segreteria Generale dell'ISA all'indirizzo segreteria.generale@sinfonicaabruzzo.it entro le ore 12.00 del decimo giorno antecedente lo svolgimento della consultazione elettorale. Di tali candidature è data informazione ai Soci, a cura delle Segreteria Generale, con un messaggio di PEO.

Art. 5 Deleghe

1. Per le elezioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione ogni iscritto elettore, in caso di impedimento a partecipare personalmente, potrà farsi rappresentare in Assemblea da un solo Associato.
2. Ad ogni Socio, invero ad ogni persona fisica o giuridica con la qualifica di membro dell'Assemblea, non potrà essere conferita più di una delega.
3. La delega potrà essere conferita esclusivamente per iscritto utilizzando l'apposito modulo scaricabile anche dal sito dell'ISA e dovrà essere inviata con mail ordinaria o con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC all'ISA o prodotta dal delegato in Assemblea in sede di registrazione.
4. A pena di nullità, senza necessità di ulteriori atti, alla delega deve essere allegata una copia fronte-retro del documento d'identità del delegante.
5. Attesa la qualificazione dello status di Socio, le deleghe potranno essere conferite nelle medesime modalità, anche ai membri del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente uscenti e, parimenti, ai candidati alle cariche per le quali è indetta l'elezione.
6. Al Socio delegato, oltre alla propria scheda elettorale, verrà consegnata una ulteriore scheda relativa alla delega esibita in sede di registrazione o pervenuta alla Segreteria Generale con le modalità previste al precedente comma 3.

Art. 6 La Commissione di Seggio

1. Le operazioni elettorali di cui al presente Regolamento sono affidate ad una speciale Commissione denominata Commissione di Seggio.
2. La Commissione di Seggio è costituita dal Segretario Generale, con funzione di Presidente, e da 2 (due) Soci, individuati tra quelli presenti, che non abbiano avanzato la candidatura. La composizione della Commissione di Seggio è riportata nel Verbale dell'Assemblea.
3. È compito della Commissione di Seggio sovrintendere alla costituzione del Seggio e a tutte le operazioni di voto, assicurandone il regolare svolgimento, nonché procedere alle operazioni di scrutinio.
4. Nel corso delle operazioni di voto il Seggio deve essere sempre costituito almeno da 2 (due) membri della Commissione.

Art. 7 Modalità di voto e scheda elettorale

1. A ciascun elettore, previo accertamento della identità del Socio, è consegnata, a cura della





Commissione di Seggio, una scheda elettorale.

2. La scheda elettorale, sulla quale è apposto il timbro dell'ISA, è valida solo ed esclusivamente se precedentemente controfirmata dal Presidente della Commissione di Seggio.
3. L'elettore deve poter esprimere il voto in luogo idoneo a garantirne la segretezza.
4. Per l'elezione del Presidente, ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza.
5. Per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ciascun elettore potrà esprimere un voto per ogni candidato, di cui almeno uno di genere diverso, fino a un massimo di 3 (tre) voti.
6. Le preferenze vanno espresse marcando con un segno inequivoco il riquadro corrispondente al nominativo del o dei candidati prescelti.
7. È nulla la scheda che riporti nomi o segni atti a riconoscere e identificare l'elettore così come è nulla la scheda che riporti un numero di preferenze superiore a quello consentito ovvero rechi comunque indicazioni diverse da quelle volte ad esprimere la o le preferenze.
8. La scheda, debitamente ripiegata dall'elettore, deve essere inserita nell'apposita urna.

Art. 8 Scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio delle votazioni sono svolte, senza soluzione di continuità, non appena vengono chiuse le urne.
2. Delle operazioni elettorali e di scrutinio delle schede è redatto contestuale verbale sottoscritto dai membri della Commissione di Seggio.
3. La proclamazione dei risultati è effettuata dal Presidente della Commissione di Seggio al termine delle operazioni di scrutinio.
4. Al termine delle operazioni di scrutinio risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti con le modalità previste nell'Art. 2 commi 3 e 4 del presente Regolamento.

Art. 9 Ricorsi

1. Ogni eventuale ricorso ed ogni contestazione dovranno essere manifestati immediatamente sul posto alla Commissione di Seggio che, ove ritenga ammissibile la contestazione, procederà a valutarla e quindi decidere se respingerla o sottoporla al voto dell'Assemblea per la mozione di annullamento dell'elezione e la eventuale ripetizione del voto da parte dell'Assemblea.
2. Dopo la proclamazione degli eletti non sarà più consentito ricorso alcuno.

Art. 10 Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento, composto di articoli 11 (undici) e di pagine 6 (sei) inclusi gli Allegati contraddistinti dalle lettere A) e B) che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, entra in vigore contestualmente alla sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese.

Art. 11 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento elettorale, si rinvia allo Statuto dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese e alle norme vigenti in materia.



Il Presidente
M^o Bruno Carriotti

ISTITUZIONE SINFONICA ABRUZZESE
Onlus - C.F./P. IVA 00120240668



ALLEGATO A)

SCHEDA DI CANDIDATURA PER L'ELEZIONE DEL
PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SINFONICA ABRUZZESE¹

Al Presidente dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

in qualità di Socio dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese

DICHIARANDO

- di essere in regola con il pagamento delle quote associative;
- di aver preso visione ed accettare senza riserve il Regolamento per l'elezione dei Componenti del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese;

PRESENTA

la propria candidatura, debitamente sottoscritta, per l'elezione Presidente dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese per il prossimo mandato.

L'Aquila,

In fede

¹ In caso di invio della scheda per PEO è necessario allegare un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità.





ALLEGATO B)

**SCHEDA DI CANDIDATURA
PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE SINFONICA ABRUZZESE²**

Al Presidente dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

in qualità di Socio dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese

DICHIARANDO

- di essere in regola con il pagamento delle quote associative;
- di aver preso visione ed accettare senza riserve il Regolamento per l'elezione dei Componenti del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese;

PRESENTA

la propria candidatura, debitamente sottoscritta, per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese per il prossimo mandato.

L'Aquila,

In fede

² In caso di invio della scheda per PEO è necessario allegare un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità.

